



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito AGIA), con sede a Roma, via di Villa Ruffo, 6, codice fiscale 11784021005, nella persona della dott.ssa Carla Garlatti, domiciliata per la carica e gli effetti del presente Accordo presso la sede dell'Autorità;

E

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (di seguito CNEL), con sede a Roma viale David Lubin, 2, codice fiscale 80198830582, nella persona del Presidente prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica e gli effetti del presente Accordo presso la sede del Consiglio,

- Vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n.77;
- Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";
- Visto il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112;
- Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";
- Vista la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti adottata il 18 giugno 1998;
- Vista la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999;
- Visto l'Obiettivo 8.7 dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile che impegna i Paesi ad "Adottare misure immediate ed efficaci per eliminare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e al traffico di esseri umani e assicurare la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, incluso il reclutamento e l'impiego di bambini-soldato, e, entro il 2025, porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme";

premessato che

- il CNEL è Organo di rilievo costituzionale che fornisce consulenza al Parlamento, al Governo e alle Regioni e contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale, compiendo studi ed esprimendo pareri, valutazioni e proposte su documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale;
- il CNEL è Organo di natura rappresentativa, di analisi e di confronto tra le forze sociali ed esperti nelle materie economiche e sociali;
- l'AGIA è un'autorità terza e indipendente finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e, a tal fine, promuove l'attuazione di tutti gli strumenti nazionali e internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo; in tali ambiti di attività, svolge un ruolo di indirizzo e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni politiche;

- l'AGIA ha potere di segnalazione e di esprimere pareri sulla formulazione degli atti normativi del Governo e del Parlamento;

considerato che

- il CNEL predispone annualmente il Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, in adempimento di quanto disposto dall'art. 10, lettera c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
- l'AGIA predispone annualmente la Relazione al parlamento sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente, in adempimento di quanto disposto dall'art. 3, lettera p), della legge 12 luglio 2011, n. 112;
- il CNEL e l'AGIA hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata ad accrescere l'efficacia delle rispettive azioni, con particolare riguardo agli ambiti di attività di comune interesse;
- la suddetta collaborazione può estrinsecarsi attraverso l'assunzione di comuni iniziative di analisi e di studio, anche nell'ambito dei rapporti predisposti dal CNEL ai sensi dell'art. 10, lettera c), della legge n. 936/1986, aventi ad oggetto il coinvolgimento dei minori in attività riconducibili alle dinamiche del mercato del lavoro nazionale ed internazionale, ivi inclusa la rilevazione dei possibili fenomeni di illegalità e di sfruttamento minorile nei contesti lavorativi;
- la preferenza accordata dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 all'utilizzo dello strumento di diritto comune nonché il disposto del successivo art. 15: *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- si ritiene opportuno favorire, nel rispetto del principio del *best interest of the child*, la cooperazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, chiamati a occuparsi della tutela delle persone di minore età, quali quelli sottoscrittori della presente intesa;
- è istituita il 12 giugno la Giornata mondiale contro il lavoro minorile per richiamare l'attenzione sul fenomeno diffuso a livello mondiale dei bambini vittime del lavoro forzato.

ciò premesso e considerato, convengono su quanto segue

Art. 1

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Finalità)

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione fra il CNEL e l'AGIA nelle modalità che saranno stabilite dalle Parti, allo scopo di condividere le rispettive esperienze e le informazioni a loro disposizione, potenziando l'efficacia dei propri interventi istituzionali.

nel mutuo rispetto delle specifiche competenze e dei relativi assetti interni, nei seguenti ambiti:

- incidenza e caratteristiche del lavoro minorile nel mercato del lavoro nazionale e internazionale;
- strumenti di rilevazione e analisi dei fenomeni di illegalità e sfruttamento del lavoro minorile, per facilitare l'adozione di un piano d'azione per monitorare e combattere il fenomeno, come previsto dalla Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), anche alla luce dei più recenti studi effettuati dalle principali Istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo all'ambito UE;
- analisi delle politiche sociali di tutela dei minori, con particolare riguardo all'ambito comunitario, nonché delle politiche formative finalizzate al positivo inserimento dei minori nei futuri percorsi lavorativi.

Articolo 3 (Comitato paritetico)

1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico, composto da delegati di ciascuna parte.
2. Il Comitato è istituito formalmente con decreto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, previa nomina formale dei suoi componenti da parte degli enti sottoscrittori del presente protocollo.
3. Il Comitato è convocato su impulso delle parti e si riunisce in base alle esigenze e, comunque, con cadenza trimestrale. La prima riunione è convocata nei 15 giorni successivi alla formale istituzione del Comitato, presso la sede del CNEL.
4. Il Comitato può essere integrato da altri componenti, esperti anche esterni alle rispettive organizzazioni, designati da ciascuna delle parti o congiuntamente.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti firmatarie del presente protocollo.

Art. 4 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel rispetto del principio del mutuo beneficio.

Ai fini dell'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo, ciascuna Parte si avvarrà di proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari a carico delle Parti stesse.

Ove, per lo sviluppo delle attività programmate, si renda necessario l'utilizzo di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi, valuteranno congiuntamente le modalità per il loro reperimento.

Ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra Parte, in qualsiasi fase della collaborazione, le informazioni e le indicazioni necessarie o utili per assicurare il regolare svolgimento della collaborazione stessa.

Art. 5
(Durata e validità)

Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Per tenere conto di aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione o dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa, il presente Accordo può essere rinnovato e modificato previa intesa fra le Parti in forma scritta.
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con congruo preavviso.
L'Accordo si risolve di diritto qualora sopraggiungano, per ciascuna delle Parti, cause che ne compromettano la possibilità di attuazione.

Art. 6
(Pubblicità)

Le Parti danno il più ampio risalto alla collaborazione impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate ed intraprese, nonché dei risultati conseguiti.

Roma, li.....

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza



Il Presidente del CNEL


